



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 11/09/2023 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

DE SANTI LEONARDO, Presidente
CELENTANO ROBERTO, Relatore
CIARAMELLA ANTONIO, Giudice

in data 11/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3764/2021 depositato il 16/07/2021

proposto da

David Marongiu - MRNDVD69H09H501X

Difeso da

Salvatore Carrisi - CRRSVT66B02Z133I

ed elettivamente domiciliato presso salvatorecarrisi@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. entrate - Riscossione - Roma

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 559/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 21 e pubblicata il 22/01/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720189094934926000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720189094934926000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720189094934926000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti: (come in atti)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello depositato il 16.07.2021, il ricorrente Sig. Marongiu David, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Carrisi, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 559/2021, della Sezione n. 21 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, depositata in Segreteria in data 22.01.2021, emessa a conclusione del giudizio promosso dall'appellante avverso l'intimazione di pagamento n. 09720189094934926000.

L'appellante contribuente impugnava l'indicato atto impositivo, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per presunto omesso versamento di tasse automobilistiche.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza gravata, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado, l'appellante contribuente proponeva gravame, limitatamente all'unico e solo motivo di gravame, ovvero la mancata motivazione in ordine alla compensazione delle spese, nonostante l'accoglimento del ricorso (I), e concludeva per l'accoglimento dello spiegato appello con parziale riforma della sentenza impugnata e condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio.

La controversia, veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte all'udienza camerale del 11 settembre 2023, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti, udito il relatore, verificato le condizioni di ammissibilità del ricorso, decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello in esame è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.

Con unico motivo di gravame l'appellante eccepiva la violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure statuito la compensazione delle spese di lite, in assenza di qualsiasi presupposto e motivazione. Il motivo risulta fondato. Osserva questa Corte, che al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i giusti motivi di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 c.p.c., possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti

sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (Cass., n. 7766 del 2010). Pertanto, nel caso di specie, il potere di compensazione delle spese processuali non puo' ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice di prime cure, in quanto non risulta affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso e' subordinato; cosi', come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, cosi' il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specificata", quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, onde la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimita' (Cass. Civ. del 19.11.2007 n. 23993; Cass. civ. sez. I n.

16057 del 15.11.2002; Cass. civ. sez. II n. 633 del 17.01.2003). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in se' considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come a titolo meramente esemplificativo nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. civile, sez. II, sentenza 19.02.2009 n. 4067; Cass. civ. n. 6489 del 17.03.2009; Cass. civ. n. 14563 del 16.04.2008). Tali circostanze non emergono minimamente dalla impugnata sentenza. Ciò posto, si evidenzia che l'accoglimento del gravame determina la soccombenza del soggetto evocato in giudizio, in quanto necessariamente ha partecipato all'attività che ha condotto all'emanazione dell'atto impositivo.

Più nello specifico, si osserva che, la condotta dell'Ente impositore ha provocato la necessità del processo e che pertanto quest'ultimo e' tenuto al pagamento delle spese di lite.

Alla luce di tali principi non correttamente applicati dal Giudice di prime cure nella sentenza oggetto di gravame, per quanto in motivazione, l'appello va accolto e va condannato l'appellata Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Spese del giudizio

Tenuto conto della non particolare complessita' delle questioni trattate, dell'esiguo valore della controversia, le spese del doppio grado di giudizio si liquidano forfettariamente (conformemente alla decisione della Corte di Cassazione n. 17920\2009) in complessive euro 1.200,00 (euro 600,00 per il primo grado ed euro 600,00 per il presente grado), ai sensi del D.M. n. 55/2014, in misura inferiore ai medi tariffari stante la non particolare complessita' della controversia, l' assenza di contraddittorio e limitatamente alle fasi introduttiva, studio e decisionale semplificate,

P. Q. M.

la Corte accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna l'appellata Agenzia delle Entrate - Riscossione, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., liquidate in complessive euro 1.200,00, di cui euro 600,00 per il primo grado ed euro 600,00 per il presente grado, oltre accessori di legge, se dovuti, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 settembre 2023.

il Relatore
Dott. Roberto Celentano
firmato digitalmente

il Presidente
Dott. Leonardo De Santi
firmato digitalmente